

CAMERA DEI DEPUTATI N. 145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, FRANZO, VICENTINI, SODANO, LONGONI, GRAZIOSI, VIALE, BARONI, PINTUS, MARENGHI, BIAGIONI, STELLA, ZUGNO, VETRONE, REPOSSI, BARTOLE, BOLLA, SAMMARTINO, TROISI, GERBINO, PREARO, SCARASCIA, SEMERARO, MONTE, BOIDI, AIMI, AMATUCCI, ARMANI, SANGALLI, SCHIAVON, DE MARZI FERNANDO, SEDATI, HELFER, NEGRARI, CACCURI, MAROTTA MICHELE, FODERARO, MALFATTI, SORGI, TANTALO, GERMANI, COTELLESA, PUCCI ERNESTO, FERRARA, PUGLIESE, DI LEO, AMADEO ALDO, BALDI, GIGLIA, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Abolizione dell'imposta sul valore globale netto delle successioni e modificazioni alle norme sull'imposta di successione, registro ed ipotecaria per le successioni, divisioni e trasferimenti di fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo l'ordinamento vigente, le successioni sono gravate da due imposte, distinte ed autonome:

1°) *l'imposta sulle quote ereditarie ed i legati*, che colpisce per l'ammontare netto dalle passività le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimenti di beni o di altro diritto, che si verificano per causa di morte, salvo le esenzioni concesse dalle leggi stesse o da leggi speciali;

2°) *la imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario*. Entrambe dette imposte sono ordinate in forma progressiva per scaglioni, nel senso che il saggio aumenta in modo discontinuo, rimanendo invariato per cifre di ricchezze comprese fra due limiti, minimo e massimo; inoltre la prima è in funzione anche del rapporto di parentela che lega l'erede al *de cuius*. Ai medesimi tributi soggiacciono anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e quelle

del patrimonio familiare: è questo un necessario correlato alle imposizioni sui trasferimenti *mortis causa*, che altrimenti sarebbero del tutto evase.

In vari Paesi vige da tempo il tributo sul patrimonio del defunto («tassa sul morto» secondo la espressione dell'Einaudi), che si rivela di alta produttività, perché le quote progressive vengono applicate sulla massa ereditaria prima del suo frazionamento tra gli eredi (a). Un primo tentativo d'intro-

(a) In Inghilterra si ha: a) la *Estate duty*, che colpisce tutta la sostanza netta del defunto all'atto dell'apertura della eredità lasciando esente la discendenza diretta; b) la *Legacy and succession duty*, che colpisce con saggio proporzionale la quota di ciascun erede o legatario al momento della ripartizione del patrimonio.

In Francia vi è la *taxe sur le capital net global de la succession*; in Germania vige la *Nachlassteuer*.

durre tale tributo nella nostra legislazione si ebbe nel 1914 con il Ministero Giolitti: la proposta fu accolta dalla Commissione parlamentare (a), ma successivamente sostituita dal progetto dell'onorevole Rava del 7 maggio 1914, in vista di ulteriori riforme tributarie (b). Un quinquennio dopo si applicava una variante di tale tributo, costituita dalla *imposta successoria complementare progressiva* (decreto 24 novembre 1919, n. 2163) a carico dei beni devoluti, per eredità o legato, a persone fisiche, parenti dell'autore in linea collaterale od estranee e di valore superiore a 200 mila lire e quando le persone medesime possedessero individualmente un patrimonio netto non inferiore a 200 mila lire.

La vera *imposta sul valore netto globale delle successioni* fu introdotta nella nostra legislazione dal regio decreto 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, in legge 18 ottobre 1942, n. 1220. È un tributo autonomo, avente propri caratteri che lo differenziano:

a) dalla imposta sulle quote ereditarie ed i legati;

b) dalla sovrimposta di negoziazione, dovuta quando oggetto del trasferimento siano i titoli azionari. Si stabilivano aliquote progressive per scaglioni, variabili dall'1 per cento per le successioni di valore sino a 100 mila (rimandando esenti quelle non superiori a 50 mila), al 10 per cento per 10 milioni ed oltre. Si stabiliva anche un regime speciale per il nucleo familiare (articolo 2) con la esenzione totale nelle successioni in linea retta discendente quando i figli viventi fossero tre o più di tre e per quelle a favore del coniuge superstite, sempre quando questi concorressero alla eredità con tre o più figli viventi; ovvero quando i figli viventi fossero

(a) *Atti della Camera dei Deputati*. Doc. n. 68, allegato A, del 5 febbraio 1914.

(b) *Atti della Camera dei Deputati*. Doc. n. 68-bis, allegato A, del 7 maggio 1914. La Camera, dopo vivaci discussioni, approvò, nella tornata del 2 luglio 1914, l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Carcano. « Il Governo del Re è autorizzato ad applicare, fino al 30 giugno 1915, in tutto o in parte, le tasse ed i diritti indicati nel disegno di legge 68-bis-A, e 68-bis-C della Camera dei Deputati. I decreti reali che verranno emessi per effetto della presente autorizzazione saranno comunicati al Parlamento entro il 30 novembre 1914 ». Si ebbe in tal modo il regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, col quale è modificata la legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, relativa alle tasse di donazione e successione.

meno di tre, ma l'asse ereditario netto o la parte di esso spettante ai figli o a questi congiuntamente al coniuge, non superasse 250 mila lire.

Il successivo decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945; n. 90, apportò notevoli modificazioni a tale imposta:

a) elevando la esenzione a 250 mila lire;

b) stabilendo aliquote progressive variabili dall'1 per cento per le successioni di valore sino a 500 mila, al 25 per cento per importi superiori a 30 milioni;

c) concedendo il beneficio della metà dell'imposta nelle successioni a favore dei legittimari e degli enti morali.

La legge 12 marzo 1949, n. 206, attenuò, nei confronti dei piccoli e medi patrimoni ereditari, la pressione tributaria derivante dal sistema prima vigente; elevò i minimi imponibili, concedendo esenzioni e benefici per i trasferimenti che avvengono nell'ambito del nucleo familiare.

Tuttavia non ci sembra superfluo richiamare alla mente talune verità economiche, scaturenti dalla obiettiva osservazione dei fatti. Il gettito che i due tributi forniscono all'erario è poco rilevante, nonostante l'altezza delle aliquote. Ad ogni inasprimento della progressività ha corrisposto una contrazione nella produttività del cespite, manifestandosi la convenienza ad affrettare i trapassi tra i vivi, ricorrendo a forme di vendita, ovvero alla costituzione di fittizie società tra parenti. Il fenomeno della evasione, in questo settore tributario, va quindi attentamente esaminato. Non è questione che possa risolversi fissando scaglioni più o meno alti ed aliquote più fortemente progressive; non è neppure un problema di mero accertamento, ma s'involge tutta la riorganizzazione del sistema delle imposte. Solo in tal modo si potrà scoraggiare la formazione di fittizi organismi societari, rendendo non conveniente l'onere relativo alle spese di amministrazione, al rischio dell'incertezza giuridica connesso a tali atti, ai tributi sui trasferimenti *inter vivos*. Nè va dimenticata la stretta interdipendenza che lega i fatti economici. Se attraverso lo strumento tecnico dell'imposta di successione, fortemente progressiva, si vuol alterare la distribuzione del reddito, sono inevitabili le ripercussioni;

a) sul risparmio, che viene scoraggiato mancando il movente di poter assicurare una migliore esistenza ai propri figli;

b) sulla produzione, il cui ritmo d'incremento si rallenta sia per la diminuzione del risparmio, sia per la sua antieconomica,

artificiosa distribuzione in quegli investimenti che più facilmente evadono dalla imposta. Ciò conferma la elementare verità che il fenomeno economico è unitario e si pecca di semplicismo quando si pone l'accento soltanto su di un lato di esso (ad esempio quello distributivo). Né va celato il pericolo che, spingendo i soggetti economici a consumare quello che producono ed a produrre soltanto quello che si consuma nel tempo della loro vita, mancando lo stimolo al risparmio per il forte aggravio fiscale, la collettività s'impoverisce ed arretra le posizioni delle cosiddette società statiche.

Tali considerazioni e la mancanza di un saldo fondamento logico alla base dell'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, che si risolve in un'imposta sul patrimonio dell'autore della successione, aggravando, a parità di quota ereditata, la posizione degli eredi più numerosi, indussero, la Camera ad accogliere, in sede di discussione della legge n. 206, un ordine del giorno del relatore, onorevole Troisi, accettato dal Ministro delle finanze:

« La IV Commissione Finanze e Tesoro, considerato che la vigente imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario fu introdotta nel 1942 per sopperire alle necessità finanziarie della guerra e si risolve, in sostanza, in una gravosa duplicazione, specie in riferimento alle imposizioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio; tenuto conto che le imposte successive debbono essere ordinate in guisa da non scoraggiare la formazione del risparmio né deviare le forme normali di investimenti secondo il principio della produttività; invita il Governo ad esaminare la possibilità, in sede di riforma tributaria, di abolizione di detta imposizione ».

Per i motivi illustrati si propone, nell'articolo 1, l'abolizione di detta imposta a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Attualmente, come è noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e della relativa imposta sul valore globale dell'asse ereditario, le successioni dei fondi rustici sono regolate dalla legge 10 ottobre 1954, n. 1044, che dispone che il valore da sottoporre ad applicazione delle ricordate imposte deve essere determinato in base al valore dei fondi, quale risulta determinato dalle tabelle della Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva sul patrimonio, aggiornato secondo il coefficiente 3. Senza nulla innovare a tale disposizione procedurale, la presente proposta di legge dispone

che in adesione al precetto costituzionale inteso a favorire la piccola proprietà coltivatrice, i trasferimenti della proprietà o di altri diritti reali di godimento su case rurali e fondi rustici che si verificano per cause di morte o di donazione in favore del coltivatore diretto o di altro lavoratore siano esenti dalle imposte di successione quando il valore dei beni non sia superiore ai cinque milioni.

Scopo della norma, nelle condizioni attuali dell'agricoltura italiana, è quello di venire incontro a tali difficili condizioni, operando un alleggerimento della pressione fiscale nel campo delle imposte di successione, in favore dei coltivatori diretti i cui fondi rustici, pervenuti in proprietà, per causa di morte, entro un determinato limite di valore, ancorché costituiscono, in linea teorica, sotto lo stretto punto di vista economico, un accrescimento di ricchezza individuale, non di meno rappresentano, invece, sotto il profilo sociale, il bene strumentale indispensabile dell'impresa su cui si fonda la continuità del lavoro della famiglia coltivatrice.

I redditi della terra, come ognuno ben sa, sono estremamente bassi, e spesso riesce oltremodo difficile, se non anche impossibile, assolvere, oltre alle normali imposte che gravano sul reddito, quelle di successione che, traendo origine da un evento luttuoso per la famiglia colpita, incidono fortemente sulla fonte stessa del reddito. È pur vero che il problema non dovrebbe essere separato da un generale riordinamento della vigente legislazione in materia successoria, ma stante le condizioni di grave crisi dell'agricoltura, i nuovi compiti cui questa è chiamata per l'inserimento nel Mercato comune europeo, per cui è prevedibile che, fra non molto, ingenti capitali dovranno essere investiti nel settore agricolo per la sua trasformazione, capitali attualmente inesistenti, è augurabile che la proposta possa trovare la vostra favorevole accoglienza.

L'articolo 3, poi, non intende minimamente modificare le norme legislative vigenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria; esso si propone di agevolare le divisioni fra coeredi, quando, dalla divisione risultino tante proprietà, quanti sono i coeredi, che oggettivamente considerate, possono rappresentare delle unità poderali autonome, economicamente sufficienti. In tal senso va interpretata la norma dell'articolo 3, ed il richiamo ad un limite di valore che, *grasso modo*, per le varie zone agricole d'Italia, può costituire la pratica attuazione dell'articolo 846 del Codice civile sulle minime unità colturali.

Anche il secondo comma dell'articolo 3 della proposta di legge ci sembra perseguire il medesimo scopo, permettendo che i trasferimenti fra coeredi, in favore del coerede coltivatore diretto, delle quote ereditarie godano delle agevolazioni tributarie fino al valore indicato di lire cinque milioni, valore che come si è detto, si ha motivo di ritenere presuntivamente conforme a quell'istituto della minima unità colturale, economicamente produttiva. La disposizione, come appare chiaro, vuole evitare il troppo frazionamento [della proprietà agricola al di sotto di determinati limiti, che risulterebbero, in ultima analisi, dannosi per tutta l'economia nazionale e nel tempo stesso favorire le divisioni e commassazioni dei beni rustici che da molti anni sono rimasti indivisi per la *non economicità* della divisione e del trasferimento, in rapporto alle singole quote spettanti ai coeredi.

L'articolo 4 poi estende le facilitazioni previste dall'articolo 3, sempre però nei limiti

di valore ed alle condizioni indicate in detto articolo, anche a quelle divisioni aventi per oggetto masse plurime di beni provenienti da diverse eredità. Scopo della norma è quello proprio di parificare alla divisione dell'unica eredità le divisioni di più eredità che, globalmente considerate, per il loro valore, sono in tutto pari all'unica eredità.

Gli articoli 5 e 6, infine, dettano norme per il riconoscimento delle condizioni obiettive e subbiettive richieste agli aventi causa per godere delle agevolazioni tributarie previste dalla presente legge, richiamando espressamente alcune norme della legge sulla piccola proprietà contadina, cui la presente proposta di legge per molte parti si ispira.

Per questi motivi, per le evidenti ragioni sociali ed economiche che la proposta di legge intende perseguire, si ha fiducia che essa, onorevoli colleghi, potrà essere suffragata dal vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'imposta sul valore globale netto delle successioni prevista dal decreto legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito con modificazioni nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, e successivamente modificato con decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e legge 12 maggio 1949, n. 206, è abolita.

ART. 2.

I trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali di godimento su case rurali e fondi rustici idonei alla formazione o all'arrendamento della piccola proprietà contadina a norma dell'articolo 2, n. 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, che si verificano per causa di morte o di donazione in favore di coltivatore diretto o di altro lavoratore che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, sono esenti dall'imposta di successione o di donazione, qualora il loro valore, valutato con i criteri stabiliti dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non sia superiore a 5 milioni di lire.

Nella determinazione del valore di cui sopra, agli effetti dell'esenzione, si ha riguardo distintamente alle case rurali e fondi rustici trasmessi in favore di ciascun coltivatore diretto o lavoratore manuale beneficiario dalla successione o dalla donazione o dalla quota di tali beni a ciascuno di essi assegnati nella divisione.

Qualora il valore dei beni trasmessi ad un coltivatore diretto o ad un lavoratore manuale, valutato come sopra, sia superiore a lire 5 milioni l'esenzione si applica nei limiti di tale valore, che pertanto dovrà essere dedotto, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, dal valore netto imponibile dell'eredità o della donazione.

L'esenzione e la deduzione non si applicano nel caso in cui il valore netto imponibile complessivo dei beni o della quota di beni di qualunque specie caduti in successione o donati in favore di ciascun coltivatore diretto o lavoratore manuale, valutato a norma di legge, risulti superiore a lire 10 milioni.

ART. 3.

Le tasse di registro ed ipotecarie relative alla divisione di case rurali e fondi rustici a cui partecipano uno o più coltivatori diretti o lavoratori che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra sono dovute dai medesimi in misura fissa in rapporto alla quota o alle quote a ciascuno di essi attribuite nella divisione, purché i fondi rustici a ciascuno di essi attribuiti in quota siano idonei alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina a norma dell'articolo 2, n. 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, ed inoltre il loro valore netto imponibile non superi le lire 5 milioni e quello complessivo dei beni di qualunque specie a ciascuno attribuiti in quota, valutato a norma di legge, non sia superiore a lire 10.000.000.

Le agevolazioni tributarie predette si applicano anche ai trasferimenti effettuati contestualmente nella divisione di quote di proprietà da coerede a favore di altro coerede coltivatore diretto fra loro legati da vincolo di parentela entro il terzo grado sempreché ricorrano i limiti di valore e le condizioni indicati nel precedente comma, ed anche se il pagamento sia stato differito nel tempo.

ART. 4.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei limiti di valori indicati ed alle condizioni ivi previste, alle divisioni aventi per oggetto case rurali e fondi rustici provenienti da più successioni ereditarie in favore di coltivatore diretto o di lavoratore manuale della terra. In tale ipotesi il valore dei beni, agli effetti della applicazione del beneficio fiscale, va calcolato in rapporto alla massa di tali beni complessivamente considerati.

ART. 5.

Agli effetti dell'accertamento delle condizioni obbiettive e subbiettive richieste per godere dei benefici fiscali previsti nella presente legge, gli interessati debbono produrre al momento della dichiarazione di successione o della registrazione un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

In luogo del certificato di cui al precedente comma può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato definitivo. In tale caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della liquidazione dell'imposta di successione o donazione o della registrazione, ma entro un anno da tale liquidazione l'interessato deve presentare all'Ufficio del Registro il certificato definitivo; in difetto sono dovute le normali imposte. Quando non sia stato prodotto né il certificato definitivo né quello provvisorio previsto nei commi precedenti, non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato agrario di cui al primo comma.

Nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

ART. 6.

Le attestazioni o certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.